

**Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — Grecia/Commissione**

(Causa T-46/09) <sup>(1)</sup>

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Trasformazione degli agrumi, del cotone, della carne bovina e dell’olio d’oliva — Audit finanziario — Controlli essenziali — Proporzionalità — Ricorrenza — Obbligo di motivazione»)

(2013/C 63/34)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos, I. Chalkias, S. Charitaki e S. Papaïoannou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Markoulli e H. Tserpa-Lacombe, agenti, assistite da N. Korogiannakis)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione 2008/960/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 340, pag. 99), nella misura in cui esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 90 del 18.4.2009.

**Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013 — Reber/UAMI — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)**

(Causa T-355/09) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Walzer Traum — Marchio nazionale denominativo anteriore Walzertraum — Assenza di uso serio del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento»]

(2013/C 63/35)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria) (rappresentante: T. Raubal, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2009 (pratica R 623/2008-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Reber Holding GmbH & Co. KG e la Wedl & Hofmann GmbH.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 282 del 21 novembre 2009.

**Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013 — Gollnisch/Parlamento**

(Cause riunite T-346/11 e T-347/11) <sup>(1)</sup>

(«Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di revocare l’immunità — Attività non connessa alle funzioni di deputato — Procedimento di revoca dell’immunità — Decisione di non difendere i privilegi e le immunità — Venir meno dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire»)

(2013/C 63/36)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) (rappresentante: G. Dubois, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e D. Moore e K. Zejdová, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, l’annullamento di una decisione, adottata dal Parlamento il 10 maggio 2011, di revoca dell’immunità del ricorrente, nonché il risarcimento del danno subito da quest’ultimo in tale occasione e, dall’altro, l’annullamento di una decisione, adottata dal Parlamento il 10 maggio 2011, di non difendere l’immunità del ricorrente, nonché il risarcimento del danno subito da quest’ultimo in tale occasione.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso di annullamento ed il ricorso per risarcimento nella causa T-346/11 sono respinti.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento nella causa T-347/11.

- 3) Il ricorso per risarcimento nella causa T-347/11 è respinto.
- 4) Il sig. Bruno Gollnisch è condannato alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario nelle cause T-346/11 e T-347/11.

(<sup>1</sup>) GU C 252 del 27.8.2011.

**Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013 — Solar-Fabrik/UAMI (Premium XL e Premium L)**

(Causa T-582/11 e 583/11) (<sup>1</sup>)

[«Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari denominativi Premium XL e Premium L — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 63/37)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

**Oggetto**

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° settembre 2011 (rispettivamente, procedimento R 245/2011-1 e procedimento R 246/2011-1), relative alle domande di registrazione, rispettivamente, del segno denominativo Premium XL e del segno denominativo Premium L come marchi comunitari.

**Dispositivo**

- 1) Le cause T-582/11 e T-583/11 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) I ricorsi sono respinti.
- 3) La Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 25 del 28.1.2012.

**Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2013 — FunFactory/UAMI (Vibratore)**

(Causa T-137/12) (<sup>1</sup>)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio tridimensionale — Vibratore — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Diritti della difesa — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009»]

(2013/C 63/38)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: FunFactory GmbH (Brema, Germania) (rappresentante: K.-D. Franzen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 1436/2011-4), relativa ad una domanda di registrazione di un segno tridimensionale raffigurante un vibratore.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La FunFactory GmbH è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 157 del 2.6.2012.

**Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 — Stromberg Menswear/UAMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)**

(Causa T-451/12)

(2013/C 63/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Stromberg Menswear Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentanti: A. Tsoutsanis, avvocato, e C. Tulley, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norvegia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 3 agosto 2012, procedimento R 389/2012-4;